



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE

Determinazione n. 136 del 24/03/2013

OGGETTO: Imposizione del Vincolo Idrogeologico nel Territorio del Comune di Fluminimaggiore ai sensi del Regio Decreto n. 3267/23.

Il Dirigente



- il Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque;
- il Regio Decreto n. 1126, del 16.05.1926, "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto, del 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", per l'esecuzione del Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, su citato;

Richiamata

la deliberazione della G.R. della R.A.S. n. 54/33, del 30.12.2004, che adotta il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (d'ora in avanti chiamato P.A.I.) e relative norme di attuazione, con le modifiche ed integrazioni alle "norme di attuazione derivanti dalla proposta dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e dalle osservazioni di alcuni Ordini Professionali, con le modifiche agli elaborati di piano, derivanti dalla revisione effettuata";

Visto

il Decreto Legislativo n.152, del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., che, all'art.53, attribuendo le competenze agli enti locali, testualmente recita: *"alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione"*;

Considerato

che il Decreto Legislativo n.152, del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., all'art.56, lettera n, dispone il riordino del vincolo idrogeologico tra *"le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53"* del D.lgs su citato.

Considerato

che la Legge Regionale n. 9, del 12 giugno 2006, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", all'art.61, comma 2, dispone che *sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA*



concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002);

Visto

il comma 1 dell'art. 9, "*Gestione delle aree a vincolo idrogeologico*" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., aggiornato con D.P.R. della RAS n. 35, del 21 marzo 2008, relativo all'estensione del vincolo idrogeologico, che testualmente recita: "*l'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana*";

Richiamato

l'art. 2 del Regio Decreto n. 3267, del 30.12.1923, che, disponendo norme tecniche per l'individuazione del vincolo idrogeologico su cartografia, testualmente recita: "*l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta*";

Richiamata

la deliberazione di giunta regionale della Regione Sardegna, n. 37/15, del 30.07.2009, *Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"*, che attribuisce al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale l'onere di procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre o esentare dal vincolo idrogeologico, in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I., su citate;

Considerato

- che con nota, nostro prot.n° 21780 del 21 settembre 2010, inviata dal Comune di Fluminimaggiore, è stata trasmessa l'istanza relativa all'avvio delle procedure per la proposta di Vincolo Idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del Regio Decreto, n. 3267 del 30.12.1923, su citato;
- che con la medesima nota su citata, ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto n. 3267 del 30.12.1923, il Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ha inviato gli elaborati della proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico, predisposti dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., costituiti da:
 - Relazione generale del suindicato Ispettorato;
 - Carta topografica su base IGM con descrizione dei confini delle zone da vincolare in scala 1:25.000; .
- che con la medesima nota, su citata, il Sindaco del Comune di Fluminimaggiore ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, attestando che durante il periodo di pubblicazione sono



pervenute 82 opposizioni e osservazioni aventi come oggetto "ricorso avverso contro la proposta di rivisitazione del vincolo idrogeologico nel Comune di Fluminimaggiore", ai sensi dell'art. 4 del R.D. 3267/1923, e ha provveduto a comunicare le osservazioni dell'Amministrazione comunale come stabilito dall'art. 5 del R.D. 16 maggio 1926 n. 1126.

Considerato

che i reclami avanzati dai cittadini, dichiaratisi proprietari, contengono richiesta di esclusione dei propri terreni dal vincolo asserendo che "i terreni suindicati per i quali si presenta ricorso all'apposizione del vincolo idrogeologico non presentano attualmente, per loro natura e destinazione, forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui al RD 3267/1923 e non possono recare danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque. Si tratta di terreni utilizzati secondo tecniche di buona coltura e, pertanto, non sono giustificabili le limitazioni alla proprietà, il suo deprezzamento, l'ingiustificato aggravio burocratico che l'imposizione del vincolo costituirebbe";

Accertato

in base agli elaborati della proposta di estensione del Vincolo Idrogeologico, predisposti dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., che i terreni classificati interamente come area a pericolosità da frana Hg dal PAI, sono stati inclusi fra le aree da sottoporre a Vincolo Idrogeologico, in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

Ricordato

che in relazione alla proposta elaborata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'ufficio scrivente ha proceduto all'analisi dei reclami presentati, cfr. Allegato sub.1, ed è stato verificato:

- che venissero correttamente esclusi i mappali contenenti le aree del centro urbano già edificate, così come previsto dalla D. G. R. n. 37/15 del 30/07/2009 e non i mappali nei quali lo strumento urbanistico prevede future edificazioni e per le quali è necessaria una vera trasformazione del terreno;
- che venissero correttamente esclusi tutti i mappali non ricadenti nella proposta di vincolo elaborata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- che fossero accolti i reclami inerenti i terreni che per la loro esposizione o giacitura e quindi esclusi dalla proposta di vincolo, anche mediante fattiva collaborazione con lo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias;
- che fossero respinti i reclami all'imposizione del vincolo idrogeologico poiché soggetti all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 cita che "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque";
- che venissero archiviati i reclami, in toto o parte delle dichiarazioni rese, poichè contenevano vizi di forma o imprecisioni che l'ufficio, nonostante le integrazioni richieste, non è riuscito a colmare;



- Dato atto** che i risultati dell'istruttoria di cui sopra risultano indicati per farne parte integrante e sostanziale;
- Ricordato** che la procedura di Imposizione del vincolo tiene conto del pericolo potenziale e non immediato. Difatti l'essenza principale del Vincolo Idrogeologico è quella di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane, e pertanto si ricorda che il Vincolo Idrogeologico di massima non vieta la possibilità di interventi sul territorio, ma segue piuttosto l'integrazione dell'opera con il territorio.
- Ricordato** che le aree edificate, seppure escluse dall'imposizione del Vincolo Idrogeologico, qualora siano ricomprese in aree classificate a pericolosità geomorfologica del PAI sono comunque soggette alle prescrizioni e ai limiti dello stesso PAI ai quali è subordinato anche lo strumento urbanistico vigente (art. 6 commi 3 e 4 - Norme di Attuazione del P.A.I.);
- Ricordato** inoltre che ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A.D.A. n. 24 del C.F.V.A. del 23/08/2006), nelle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico le trasformazioni del terreno non sono vietate ma subordinate ad autorizzazione;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 1 del 31/01/2012, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell'Area dei Servizi per la Pianificazione e la Programmazione, alla dirigente Dott.ssa Anna Maria Congiu;

Determina

1. di prendere atto degli esiti dell'istruttoria dando atto che i documenti relativi sono acquisiti agli atti dell'ufficio;
2. di sottoporre a Vincolo per Scopi Idrogeologici, per le motivazioni di cui all'espositiva, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Fluminimaggiore distinti singolarmente sulla base degli estremi catastali e superficie vincolata come specificato negli elaborati allegati alla presente determinazione;
3. di assoggettare i terreni su citati, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai provvedimenti di autorizzazione del Comitato Forestale, ora Provincia (ai sensi della L.R. n. 9/2006, su citato), in riferimento:
 - alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura (ai sensi dell'art.7 del R.D. 3267/23, su citato);
 - alla trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione. (ai sensi dell'art. 7 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - alle modalità di governo e delle utilizzazioni dei boschi e del pascolo nei boschi e nei terreni pascolativi (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - alle modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni



protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n.3267/23, su citato);

- al pascolo nei boschi e la determinazione delle località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre, su conforme parere dell'Autorità Forestale (ai sensi dell'art. 9 del R.D. n.3267/23, su citato);
 - ai boschi appartenenti ai Comuni ed ad altri Enti, escluse le società per azioni, che debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dalla Provincia (ex art. 130 del R.D. n.3267/23, su citato);
4. di rigettare per i motivi di cui in premessa, i reclami che sono stati individuati come soggetti all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 nonché all'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. come risulta dal prospetto Allegato sub 1;
5. di trasmettere numero 2 copie della presente Determinazione al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias – C.F.V.A., che provvederà a curare, entro 60 giorni, la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Fluminimaggiore di due esemplari della carta catastale, con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle stesse zone, nonché di due esemplari dell'elenco delle particelle catastali interessate;
6. di dare atto che, ad ogni effetto di legge: la determinazione delle zone vincolate, si intenderà adottata in via definitiva, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione anzidetta (ex art. 5 del R.D. n. 3267/23, su citato); trascorsi i quindici giorni dall'affissione all'albo, il Sindaco restituirà all'Ispettorato un esemplare della carta topografica e dell'elenco con la dichiarazione del giorno dell'inizio e di quello del termine della pubblicazione. La stessa dichiarazione sarà apposta all'altra copia della carta topografica e dell'elenco, che dovranno essere conservate nell'archivio municipale della pubblicazione, sia su questa copia che su una seconda copia, che dovrà essere conservata nell'archivio comunale (ex art.10 del R. D. n. 1126/26, su citato).

Per quanto non già esplicitato, è altresì vigente, nel territorio regionale, l'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con Decreto Assessoriale n. 24/CFVA del 23.08.2006, per i terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici e per i boschi e pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano economico approvato ed in vigore ai sensi dell'art. 130 del R.D. 3267/23 su citato.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.



Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Congiu



Relazione Istruttoria

OGGETTO: *Revisione del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267. Comune di Fluminimaggiore.*

Si premette che:

- Con nota acquisita dallo ufficio scrivente con num.prot. n. 6292 del 22 marzo 2010, lo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias poneva all'attenzione del Comune di Fluminimaggiore e della Provincia di Carbonia Iglesias che "L'art.2 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 stabilisce che l'iniziativa della proposta del vincolo è in capo all'Amministrazione forestale e la perimetrazione deve essere fatta per singoli bacini fluviali. Trattandosi di una proposta e perciò un atto endoprocedimentale, questo ispettorato ha ritenuto opportuno presentare una proposta solida da punto di vista tecnico, formulata in funzione dell'obiettivo della legge e naturalmente soggetta a reclami motivati da parte degli interessati e da eventuali osservazioni da parte del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale";
- Con la Legge n°9/2009, "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22 dicembre 2008, n°200 recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa", è stata abrogata la Legge Forestale n°3917/1877. A seguito di tale abrogazione, le aree sulle quali gravava il vincolo imposto in forza alla Legge Forestale vengono temporaneamente assoggettate al vincolo di cui all'Art. 182 del R.D.L. n°3267/1923, fino alla delimitazione ed imposizione vincolo ai sensi dell'art.1 e segg. della medesima legge, come da nota Prot. n. 62586 del C.F.V.A. – S.T.I.R. di Iglesias trasmessa all'ufficio scrivente in data 23 novembre 2010 tramite e-mail istituzionale;
- Con nota n. 21780 del 21 settembre 2010 il Comune di Fluminimaggiore inviava a questa Amministrazione Provinciale la documentazione, relativa alla revisione del vincolo idrogeologico come da R.D.L. n. 3267/1923 e suo regolamento di attuazione R.D. n. 1126/1926, e contenete:
 - I. Carta Topografica su base IGM con descrizione dei confini delle zone da vincolare predisposta dell'Ispettorato Dipartimentale Foreste di Iglesias in scala 1:25000;
 - II. Relazione Generale redatta dallo S.T.I.R. di Iglesias – C.F.V.A.;
 - III. N. 82 Opposizioni avverse alla proposta di zone da vincolare;
 - IV. Copia della deliberazione comunale dove il Comune di Fluminimaggiore, contrario alla proposta di delimitazione ricevuta, presenta con atto formale osservazione alla proposta medesima e propone una diversa ipotesi di perimetrazione del vincolo supportata da una relazione tecnica e carta topografica;
- La responsabilità del procedimento è stata conferita al dipendente istruttore tecnico direttivo forestale Dott.For. Fabio Casule con decreto dirigenziale n.5 del 05 del 15 febbraio 2011, rinnovata nell'anno 2012 con determina n. 15 del 24/01/2012 del dirigente Ing. Palmiro Putzulu e con determinazione n. 327/SA del 02.07.2012 del dirigente Dott.ssa Anna Maria Congiu.





Provincia di Carbonia Iglesias

Sede Legale : Via Mazzini 39 - 09013 Carbonia Tel +39 0781- 67261; Fax +39 0781- 6726208

AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO RISORSE IDRICHE, ENERGIA E VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'ufficio scrivente ha provveduto ad esaminare il materiale contenuto nella relazione, redatta dallo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias, e trasmessa dal Comune di Fluminimaggiore ex art.4. R.D.L. n.3267/1923; nonché la perimetrazione del vincolo contenuta nella relazione dello S.T.I.R. – C.F.V.A di Iglesias e la proposta trasmessa dal Comune di Fluminimaggiore

Tutto ciò premesso, a seguito delle richieste opposizioni pervenute a questa Amministrazione Provinciale, è stato avviato un lavoro di collaborazione con l'ufficio tecnico cartografico dello S.T.I.R. – C.F.V.A., al fine di poter esaminare i reclami e valutare le aree in cui gli stessi ricadevano, pertanto si provvedeva a:

- I. Creare delle unità cartografiche riportanti i mappali catastali delle opposizioni, associate a dati riguardanti nome del mandatario e Foglio e Mappale di cui il facente ricorso si dichiarava proprietario;
- II. Sovrapporre tali unità cartografiche alle perimetrazioni dei vincoli esistenti sul territorio (Vincolo Forestale e Idrogeologico derivante da R.D.L. n. 3267/1923, art. 1 del R.D. n. 1126/1926, e art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI D.G.R.n. 54/33 del 30/12/04 e s.m.i.) e della possibile nuova perimetrazione del vincolo idrogeologico così come redatta dallo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias e inoltre raffrontata alla proposta inviata dall'Amministrazione Comunale di Fluminimaggiore e allegata alla nota n. 21780 del 21 settembre 2010.
- III. Valutare e analizzare la cartografia prodotta tramite software G.I.S., di concerto con l'Ufficiale Responsabile dell'Ufficio Tecnico dello S.T.I.R. di Iglesias, Dott. Giovanni Asoni.

Pertanto dall'analisi delle sovrapposizioni cartografiche è risultato che diversi reclami ricadono nel perimetro esterno della proposta elaborata dallo S.T.I.R. di Iglesias e risultano pertanto non accoglibili (vedasi Allegato 1); Inoltre dall'esame dei reclami, si è reso necessario domandare ulteriori integrazioni ai singoli ricorrenti avverse alla proposta di zone da vincolare, come da art. 4 del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926.

Data la complessità del procedimento autorizzativo e considerate le numerose opposizioni pervenute a questo Ufficio Scrivente, si è reso necessario in data 29 marzo 2011 un sopralluogo nel Comune di Fluminimaggiore alla presenza dei tecnici dello S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias e dell'ing. Massole in qualità di tecnico incaricato dal Sindaco del Comune di Fluminimaggiore a presenziare al sopralluogo, al fine di, come riportato dal verbale redatto dal responsabile del settore tecnico e cartografico:

- "Valutare in loco la compatibilità tra le osservazioni espresse dal Comune e la nuova perimetrazione del vincolo idrogeologico presentata dal CFVA";

Le risultanze di tale sopralluogo sono riportate nella nota trasmessa dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias e acquisita da questo ufficio con num.prot. 15757 del 14.06.2011.

In riferimento alla nostra nota prot. 20261 del 28/07/2011 con la quale si chiedeva allo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias di aggiornare le pratiche di imposizione del vincolo idrogeologico alla luce della allora recente Delibera della G.R. n. 30/38 del 12 luglio 2011, in cui si *"DELIBERA di integrare, in ossequio al principio di proporzionalità richiamato in premessa, i quattro punti già deliberati con l'atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico ("Gestione delle aree a vincolo idrogeologico") approvato con la deliberazione n. 37/15 del 30.7.2009, col seguente ulteriore punto: – ai sensi dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, procede a promuovere o meno - ovvero solo in parte - l'estensione del vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree*





AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO RISORSE IDRICHE, ENERGIA E VINCOLO IDROGEOLOGICO

delimitate dallo stesso PAI come aree di pericolosità da frana a pericolosità moderata "Hg 1", sulla base di un'istruttoria di merito, coerente col principio di proporzionalità nell'azione amministrativa".

Pertanto lo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias, con nota acquisita con ns.num.prot. 26638 del 12.10.2011 e facendo seguito all'esito del sopralluogo congiunto eseguito in data 29/03/2011, *"fa presente che le considerazioni relative alla delibera di Giunta per le aree P.A.I. sono state prese in considerazione e fatte proprie dalla proposta di revisione del vincolo idrogeologico derivante dall'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923"*, inoltre il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias ribadiva che *"tale proposta come specificato nella relazione e come messo in evidenza nei diversi incontri, non si limita all'applicazione della Delibera 37/15 del 30/07/2009 (recentemente aggiornata con la delibera n. 30/38 del 12/07/2011) ma si pone l'obiettivo di riordinare tutte le tipologie di vincolo forestale esistenti nel territorio comunale sostituendole con un unico vincolo che tenga conto dei requisiti previsti dall'art 1 d l R.D.L. 3267/1923. La richiesta di aggiornamento della proposta di vincolo nelle aree PAI a rischio di frana classificate HG1 e HG 2 è fatta propria dalla proposta di vincolo in oggetto"*.

In merito ai ricorsi presentati veniva posto in evidenza, sempre nella medesima nota, che il lavoro di collaborazione tra Provincia e Servizio Ispettorato aveva permesso di individuare un numero di ricorsi di cui veniva fornito in allegato alla su citata nota un elenco, per i quali il Servizio Ispettorato scrivente esprimeva parere tecnico favorevole all'accoglimento.

In riferimento alla nostra nota n. 23515 del 12/09/2011 con la quale si chiede di aggiornare le pratiche di imposizione del vincolo idrogeologico alla luce delle novità contenute nella Delibera della G.R. n. 30/38 del 12 luglio 2011, lo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias comunicava, con nota ns.num.prot. 26639 del 12.10.2011, *"che tutte le proposte trasmesse sono in linea con quanto riportato dalla delibera di Giunta n. 30/38 del 12/07/2011 la quale è stata richiesta dalla Direzione Generale del C.F.V.A. proprio per risolvere una serie di problematiche emerse con l'applicazione della prima delibera (delibera di Giunta n. 37/15 del 30/07/2009)"* facendo altresì presente che *"i criteri per individuazione dei limiti e dei terreni da sottoporre a Vincolo esulano dalla competenza della Provincia che ha l'onere di valutare la fondatezza dei ricorsi e di deliberare in merito"*.

A seguito della disamina degli ottantadue (82) ricorsi avversi alla proposta di vincolo idrogeologico ex art. 1 R.D.L. n. 3267/1923 elaborata dal C.F.V.A. di Iglesias, lo scrivente ufficio domandava al Comune di Fluminimaggiore, in data 24.01.2012 e con nostro num.prot. 2066, se fosse avvenuta la regolare pubblicazione dei reclami, come specificati di seguito, presso l'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 1126/1923, nonché il numero di pubblicazione associato agli stessi ricorsi avversi alla proposta di rivisitazione del vincolo idrogeologico nel Comune di Fluminimaggiore. I reclami di cui sopra facevano riferimento alle istanze inoltrate da:

1. dal Sig. Garau Luigi nato a Fluminimaggiore, il 08 aprile 1955 e residente a Nurri in via Fontana Lai n.59;
2. dalla Sig.ra Zanda Albina nata a Fluminimaggiore, il 12 gennaio 1926 e residente a Fluminimaggiore in via Asquer n.10;
3. dal Sig.ra Garau Marcella nata a Fluminimaggiore, il 14 febbraio 1948 e residente a Pirri (CA) in via Ennio Flaiano n.34;
4. dal Sig. Rapetti Pino nato a Fluminimaggiore, il 06 marzo 1958 e residente a Fluminimaggiore in via R. Margherita n.26;
5. dal Sig. Rapetti Raimondo nato a Fluminimaggiore, il 25 marzo 1952 e residente a Fluminimaggiore in via Primo Maggio n.3;
6. dalla Sig.ra Rapetti Maria Grazia nata a Fluminimaggiore il 07 gennaio 1956 e residente a Fluminimaggiore in via santa Maria n.11;
7. dal Sig. Garau Maria nata a Fluminimaggiore il 13 agosto 1949 e residente a Cagliari in via Telesio n.1/c;

Inoltre l'ufficio competente chiedeva al Comune di Fluminimaggiore le copie dei ricorsi, se esistenti, con Cronologico 118/2010 n. 62 e n. 66, poiché non rinvenuti nella disamina degli ordini cronologici delle istanze pervenute.



AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO RISORSE IDRICHE, ENERGIA E VINCOLO IDROGEOLOGICO

In riferimento all'istanza inviata dall'ufficio scrivente, con nota num.5476 del 24.02.2012 ad integrazione della precedente richiesta, si domandava inoltre all' Amministrazione Comunale:

1. Copia del reclamo della Sig.ra Congia Maria Luisa, num. cronologico 118/00 e num. 2, poiché tale copia risulta riprodotta parzialmente e non permettendo quindi la lettura completa dei dati sottoscritti dalla richiedente;
2. Duplice copia degli allegati come riportati, al paragrafo 10, nella Relazione Generale "Revisione del Vincolo Idrogeologico" trasmessa dallo S.T.I.R. — C.F.V.A. di Iglesias, ovvero:

- I. Elenco dei catastali già sottoposti a vincolo idrogeologico;
- II. Descrizione dei confini ed elenco completo dei fogli e mappali dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico a norma dell'art.1 Titolo 1 Cap. del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267;
- III. Descrizione ed elenco dei terreni inclusi nelle sottozone esenti dal vincolo;
- IV. Fogli catastali fuori scala in formato A3 di tutti i terreni sottoposti a vincolo;

Con nota num. 7609 del 15.03.2012 si comunicava che, poiché non perveniva alcun riscontro alle richieste di integrazioni inviate con note num.prot. 2066 e num.prot. 5476, la scrivente amministrazione intendeva procedere all'archiviazione, ai sensi dell'art.10bis della L. 241/90, dei ricorsi citati nelle note inviate.

In data 15/03/2012 è stata acquisita la nota prot. num. 7590/A inviata dal Comune di Fluminimaggiore ove viene comunicato che presso lo stesso comune non è pervenuto alcun reclamo da parte di:

1. Garau Luigi, nato a Fluminimaggiore il 08.04.1955;
2. Zanda Albina, nata a Fluminimaggiore il 12.06.1926;
3. Garau Marcella, nata a Fluminimaggiore il 14.02.1948;
4. Garau Maria, nata a Fluminimaggiore il 13.08.1949;

Inoltre venivano comunicati i numeri cronologici di affissione all'albo e venivano fornite le copie dei ricorsi inerenti i soggetti di cui si faceva richiesta nella nota num. 2066.

Quindi con nostre note num. 9788, 9789 e 9790 del 05.04.2012 si procedeva a comunicare ai soggetti interessati che le istanze di reclamo sono state acquisite da quest'amministrazione in data 15 marzo 2010 con num.prot. 5719, 5720, 5716 e 5722 e non presso quindi presso il Comune come previsto dall'art. 4 del R.D.L. n. 3267/1923 e suo regolamento d'applicazione, e pertanto i reclami su citati non potevano essere accolti.

Con nota num.prot. 11385 del 24.04.2012 in relazione al lavoro di analisi dei reclami e comunicazione del risultato a coloro che avevano presentato reclamo all'imposizione del vincolo idrogeologico nel territorio del Comune di Fluminimaggiore e a seguito del lavoro di collaborazione tra Provincia e Corpo Forestale e V.A. si chiedeva di esprimere parere tecnico sul possibile accoglimento dei mappali relativi ai nominativi presenti nella citata nota. Pertanto lo S.T.I.R. — C.F.V.A. di Iglesias, con nota acquisita con ns.num.prot. 13572 del 21.05.2012 (e num.12996 del 14.05.2012), dopo aver valutato la giacitura dei terreni la propensione al dissesto nonché le motivazioni dei ricorrenti, esprimeva e comunicava il proprio parere.





Provincia di Carbonia Iglesias

Sede Legale : Via Mazzini 39 - 09013 Carbonia Tel +39 0781- 67261; Fax +39 0781- 6726208

AREA DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO RISORSE IDRICHE, ENERGIA E VINCOLO IDROGEOLOGICO

A seguito di tale nota, l'ufficio scrivente inviava la comunicazione num.prot. 20387 del 31.07.2012 con allegata copia dell'elenco inerente l'esito dei reclami all'Imposizione del Vincolo Idrogeologico nel territorio del Comune di Fluminimaggiore sollecitando lo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias di dare tempestiva comunicazione qualora vi fossero modifiche da apportare a tale elenco.

Quindi il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias comunicava all'ufficio scrivente la necessità di una rettifica, espressa in dettaglio nella nota n. 22953 del 07/09/2012, di due situazioni emerse dalla documentazione trasmessa e pertanto con ulteriore nota n.25488 del 02/10/2012, venivano trasmesse all'ufficio scrivente n. 5 copie della proposta riveduta e corretta dallo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias.

A seguito della precedente nota veniva trasmessa una integrazione, num.prot. 31307 del 22/11/2012, che indicava in dettaglio:

- I mappali esclusi a seguito dell'esito dell'incontro e del sopralluogo congiunto (nota nostro num.prot. 15757 del 14/06/2011);
- I mappali ricadenti nella medesima località ed esclusi a seguito dell'accoglimento dei ricorsi;
- N.12 mappali del foglio n. 19 esclusi dallo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias durante la fase di aggiornamento degli elaborati ; tale esclusione si è resa necessaria, a detta dello S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias, "per armonizzare il nuovo perimetro del vincolo ed evitare di lasciare all'esterno della perimetrazione generale delle piccole aree vincolate isolate.

Quindi l'ufficio scrivente, tenendo conto anche del proprio carico lavorativo, procedeva alla disamina e verifica degli aggiornamenti richiesti dallo S.T.I.R. – C.F.V.A. Pertanto dall'esame dei riscontri ultimi effettuati e considerato il lavoro di esame della pratica, l'ufficio scrivente ritiene che si possa proseguire con le procedure individuate dal R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267.

Si precisa che alla presente si allega la documentazione, denominata "Allegato sub.1", elaborata dallo S.T.I.R. – C.F.V.A. di Iglesias e composta da:

1. Descrizione dei confini ed elenco completo dei fogli e mappali dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico a norma dell'art.1 Tit.1 Cap. del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
2. Descrizione ed elenco dei terreni inclusi nelle sottozone esenti da vincolo;
3. Corografia I.G.M. in scala 1:25.000 del territorio comunale.

Istr.Dir.Tec.For./Resp.del Proc.
Dott. For. F. Casula

